



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA  
COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE



*Ministero delle Politiche  
Agricole Alimentari e  
Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE  
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

15.12.2014

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
IMPRENDITORIALI E DI SETTORE

**Oggetto: Articolo 18 Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**

Si fa riferimento all'art. 18 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante “Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI” e segnatamente alle modificazioni apportate alla legge 14 gennaio 2013, n.9.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, così come sostituito, attualmente recita: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.

Al riguardo, al fine di fornire i necessari orientamenti per la corretta attuazione della citata disposizione di neointroduzione e di evitare agli operatori interessati difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla norma, si fa presente quanto segue.

Si ritiene che il c.d. “tappo antirabbocco”, come comunemente viene definito il dispositivo di chiusura, da utilizzare per gli oli di oliva vergini ed extravergini proposti nei pubblici esercizi per usi diversi da quelli di cucina e di preparazione dei pasti, debba essenzialmente presentare due caratteristiche:

a) impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa;

b) risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente, in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l'alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale con il

contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all'esame visivo del controllore o dell'utilizzatore.

Infine, si ritiene utile chiarire che l'eventuale utilizzo di confezioni "monodose" assolve all'obbligo di legge anche se le stesse non impiegano tappi antirabbocco, in quanto una volta aperte vengono utilizzate integralmente durante il pasto e la confezione rimane comunque aperta o alterata.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA  
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA  
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

*Dott.ssa Maria Ludovica Agrò*

IL DIRETTORE GENERALE DELLA  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE  
INTERNAZIONALI  
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

*Dott. Felice Assenza*

**LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 10 novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 83

Art. 18 Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»; e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali».

2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri piu' metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».